

Deliberazione n. 64 /2017/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| dott. Carlo Greco | presidente |
| dott. Massimo Romano | consigliere |
| dott. Paolo Romano | consigliere (relatore) |
| dott. Riccardo Patumi | primo referendario |
| dott. Federico Lorenzini | primo referendario |

Adunanza dell' 11 aprile 2017

Comune di Riccione – Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31



marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)";

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante "Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)";

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa **dal Comune di Riccione** il 31 marzo 2016;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 23 del 10 aprile 2017 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore;


PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.9.5 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dal Comune di Riccione: questo ultimo ente, nel piano approvato con decreto sindacale n. 41 del 31 marzo 2015, analizzava le 14 partecipazioni possedute direttamente e, con nota del 18 marzo 2016 in seguito a richiesta di questa Sezione, si limitava ad indicare quelle possedute indirettamente, soggiungendo di averle escluse a priori trattandosi di "micro-partecipazioni" e

segnalando, tuttavia, quale eccezione la partecipazione in: **S.I. Sole srl** per il tramite di **S.I.S. Spa**, verso cui era già stato avviato un riassetto societario; fra le prime, ovvero fra quelle partecipate direttamente il piano prevedeva di dismetterne 7 ed in particolare quelle indicate come: **Apea Raibano srl**, **Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione e nei servizi pubblici**, **Amir spa**, **Farmacie comunali di Riccione spa**, **Itinera scarl**, **New Palariccione srl** e **Uni.Rimini spa**, segnalando contestualmente che **Palariccione spa** era già in liquidazione e **Aeradria spa** era già sottoposta a procedura fallimentare.

Nella medesima deliberazione n. 32/2016/VSGO era altresì segnalato e rilevato che:

- nonostante la società **New Palariccione spa** risultasse in perdita per il 2014, solo dal 2017 era prevista la collocazione sul mercato della quota di partecipazione posseduta dal comune, pari al 78,84 per cento;
- nonostante le società **Sis spa e Apea Raibano srl** presentassero più amministratori che dipendenti veniva pianificata la dismissione (secondo il criterio di cui all'art.1, comma 611, lett. b), della legge n. 190/2014) della sola **'Apea Raibano srl** a fronte dell'indicato, futuro riequilibrio del rapporto tra numero dei dipendenti e numero degli amministratori con riferimento alla **Sis spa**;
- in punto di riduzione dei costi, alcune future misure, concretamente esplicitate, riguardavano la **S.i.s spa** e la **Romagna acque spa** attraverso una riduzione del compenso degli amministratori pari a 9.000 euro annuo per ciascuna delle due società; inoltre per la **Geat spa** era prevista la revisione dei corrispettivi afferenti la gestione di alcuni servizi, con un risparmio preventivato di 943.792 euro;
- era programmata l'istituzione di un presidio operativo, strategico e finanziario delle società controllate per una più estesa partecipazione degli organi di governo dell'ente alla gestione societaria e di un organismo tecnico denominato "comitato per la governance", per una migliore attuazione degli indirizzi strategici;
- in difformità da altri enti il comune di Riccione aveva deliberato per mantenere la partecipazione in **Start Romagna spa**, mentre per **Amir spa** lo stesso comune aveva deliberato la dismissione in difformità da quello di Rimini, che ne aveva prevista la fusione con **Romagna acque spa**; ed ancora per **Uni.Rimini consortile** il



Comune di Riccione e la Provincia di Rimini avevano previsto la dismissione, mentre il Comune di Rimini aveva deliberato per mantenerne la proprietà; infine per **Geat spa** il comune di Riccione aveva previsto il mantenimento della partecipazione, mentre la Provincia ne aveva realizzato la dismissione;

- l'ente aveva concluso la propria relazione tecnica con una tabella, indicativa ma puntuale, su tutti i risparmi e riduzione dei costi attesi, ove le descritte, singole azioni di razionalizzazione, nel loro complesso, erano stimate comportare un risparmio pari ad euro 2.785.857,65.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 31 marzo 2016, la relazione riguardante l'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate prevista dall'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014.

Da tale documento emergono, tra l'altro i seguenti dati e informazioni:

a) per la società **Apea Raibano srl**, partecipata al 24 per cento per un valore di quota pari ad euro 4.781,76, a seguito della deliberazione consiliare di dismissione, e previa negativa verifica circa l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci, è stato approvato il bando di gara pubblica per la vendita a terzi ad un valore stimato, a patrimonio netto, pari ad euro 15.749,76 andata deserta; il comune ha pertanto deciso di avvalersi della facoltà disciplinata dall'art. 1 comma 569 della legge n. 147/2013 per ottenere dalla società la liquidazione in denaro del valore della propria quota, non alienata mediante la richiamata procedura ad evidenza pubblica;

b) per la società **Agenzia per l'innovazione srl**, partecipata per 8,33 per cento per un valore pari ad euro 2.034,18, previa procedura analoga, si è poi concretizzata la proposta da parte della società Aspes spa di Pesaro di acquistare la quota di partecipazione al prezzo di base d'asta di euro 2.503,00, con la stipula del relativo contratto prevista nell'aprile 2016. La società, tuttavia, figura ancora iscritta nell'elenco di società partecipate dal comune di Riccione, come risulta dal link della sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente, aggiornato alla data del 31 dicembre 2016;


c) per **Itinera scari**, partecipata per l'8,40 per cento per un valore pari ad euro 1.680, con deliberazione consiliare è stata disposta la dismissione della quota azionaria posseduta; considerato che anche il Comune di Rimini, socio di

maggioranza, ha deliberato la dismissione della propria partecipazione nella società, ne è stato disposto l'anticipato scioglimento e la conseguente messa in liquidazione a partire dall'1 gennaio 2016. Al 31 dicembre 2016, tuttavia, essa figura ancora parte della proprietà dell'ente, come da risultanze rilevate dal link "Amministrazione trasparente" del sito del comune, e consta a questa Sezione che il relativo procedimento di liquidazione possa arrivare a conclusione entro l'estate 2017 come recentemente comunicato dal Comune di Rimini;

d) per quanto riguarda **Amir spa**, partecipata per l'0,53 per cento per un valore pari ad euro 262.104,10, nel marzo 2016, è stata rinnovata alla società la richiesta dell'ente di avvio dell'iter di recesso, ai sensi dell'art. 1 comma 569 della legge n. 147/2013, poiché secondo l'ente (in difforme valutazione della medesima società) la scelta delle caratteristiche dell'intervento pubblico nell'economia locale va rimessa alla valutazione discrezionale dei singoli enti, anche sulla base del principio di diritto espresso nella sentenza del Tar Lombardia Sez. Brescia n. 1305/2015 di seguito riportato "*Ne consegue che laddove l'ente, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non strategica la presenza nel capitale di una società, si verifica una situazione equivalente al divieto di mantenere partecipazioni estranee alle proprie finalità istituzionali di cui all'art.3 , comma 29 Legge n.244/2007*". E' stata, per questo, ribadita dal comune la richiesta di rimborso della propria quota di partecipazione. Al 31 dicembre 2016 la società figura ancora parte della proprietà dell'ente, come da risultanze rilevate dal link "Amministrazione trasparente" del sito del comune;

e) per **Uni.Rimini consortile**, partecipata per l'1,10 per cento per un valore pari ad euro 11.220, il processo di dismissione "*ha subito un rallentamento*", dovuto all'esigenza di approfondire l'intima coerenza della stessa con i fini istituzionali dell'ente. La società, infatti, ha contribuito fortemente allo sviluppo del polo universitario riminese e, allo stesso tempo, è stata considerata la problematica attrattività per il settore privato di un organismo che non ha scopo di lucro. Anche questa società figura ancora parte della proprietà dell'ente, come da risultanze rilevate dal link "Amministrazione trasparente" del sito del comune;

f) ed egualmente per la società **Farmacie comunali di Riccione spa**, partecipata per il 17,97 per cento per un valore pari ad euro 1.701.450, la dismissione ha subito un rallentamento per la difficoltà di valutazione del prezzo di mercato e, quindi, per la necessità di affidare ad un consulente esterno tale valutazione. La dismissione della società è stata rinviata al 2016. Anche in



[Handwritten signature]

questo caso, alla data del 31 dicembre 2016, la quota di partecipazione della stessa non figura dismessa, come da risultanze rilevate dal link "Amministrazione trasparente" del sito del comune;

g) per quanto riguarda le misure di miglioramento della gestione delle partecipazioni societarie è stato approvato un regolamento che, allo scopo di estendere la partecipazione alla gestione societaria, ha riconosciuto al Consiglio Comunale poteri in materia di indirizzo, programmazione e approvazione delle operazioni sociali di natura straordinaria ed ha istituito un organismo tecnico, denominato "*Comitato tecnico per la governance*", dedicato all'attuazione degli indirizzi strategici approvati dal consiglio comunale ed al controllo degli atti sociali.

h) è stato inoltre approvato il nuovo statuto della società **Sis spa** che ha introdotto, fra l'altro, l'amministratore unico al posto del consiglio di amministrazione;

i) sono stati avviati i percorsi per la revisione dei corrispettivi per la gestione di alcuni servizi svolti da **Geat spa** per un risparmio quantificato, allo stato, pari ad euro 500.000, oltre Iva;

l) nella seduta assembleare della società **Romagna acque spa** è stata approvata la proposta di incorporazione in essa di tutti gli assets idrici della Romagna. In ragione della complessità di tale operazione la società stessa ha deliberato la suddivisione in più fasi di cui la prima, riguardante lo studio della fattibilità dell'operazione, secondo il Comune "*dovrebbe concludersi entro i primi 4/5 mesi del 2016*". Anche in questo caso consta alla Sezione che tale fase propedeutica alla fusione, cui è interessata anche la **Amir spa**, potrà effettivamente concludersi, come comunicato dal comune di Rimini, non prima del settembre 2017.


Ciò premesso, si segnalano alcuni profili, anche di criticità che emergono dalla relazione attuativa e si formulano alcune ulteriori considerazioni indotte anche dall'evoluzione del quadro normativo determinata dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Sul piano generale va osservata la iniziale, mancata considerazione delle partecipazioni indirette, non omettendo, poi, di considerare che la nuova disciplina recata dal citato Testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Nel merito delle quote segnalate dallo stesso Comune come "micropartecipazioni" va anche evidenziato che potrebbero presentare le caratteristiche delle cosiddette "partecipazioni polvere" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n.25/2016/SRCPIE/VSG) ed in tal caso se esse non si spiegano con la necessità di aderire al capitale sociale per fruire dei servizi erogati dal soggetto societario, potrebbero essere riconsiderate.

Con specifico riferimento ai casi della società **Apea Raibano srl e della S.i.s spa** ed avendo riguardo all'applicazione dell'art. 1 comma 611 lett.b della legge n. 190/2014 secondo cui le società che presentano più amministratori che dipendenti vanno dismesse, la Sezione prende atto che per la **Sis spa** è stato concretato il passaggio statutario all'amministratore unico, e prende atto altresì che per le partecipazioni del comune alle società **Apea Raibano srl ed Amir spa**, entrambe deliberate da dismettere, è in atto una dialettica fra l'ente stesso e le società circa la titolarità, i modi e l'efficacia dell'esercizio del recesso; non nel merito, ma per scopi meramente ricognitivi la Sezione ritiene di segnalare, al riguardo, che i comma 569 e 569 bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013 cui si riferivano le richiamate, diverse opinioni, sono stati entrambi abrogati dall'art.28, comma 1, lett.t) del decreto legislativo n. 175/2016, a decorrere dal 23 settembre 2016, mentre l'art. 24, comma 5 dello stesso provvedimento stabilisce, ora, che in caso di mancata alienazione entro un anno dalla avvenuta ricognizione per la revisione straordinaria delle partecipazioni, e salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione stessa, "*.....la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art.2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art.2347 quater del codice civile.*"

Per quanto ha tratto con i segnalati "rallentamenti" riferiti alla **Uni.Rimini consortile** ed alla **Farmacie comunali di Riccione spa** la Sezione ritiene di riferirsi, su di un piano generale, al contenuto dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 175/2016, nel passaggio in cui pone il divieto di mantenere partecipazioni pubbliche in società aventi per oggetto beni e servizi "*non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*"; su di un piano particolare, e con riferimento specifico al tema delle farmacie comunali, la Sezione si richiama integralmente alle considerazioni ed indirizzi espressi, per ultimo, nella propria deliberazione relativa al comune di LUGO n. 53 del 28 marzo 2017 che, in estrema sintesi, demandano ad un mirato esame da parte dell'ente la valutazione del se ricorrano o meno le condizioni per cui tale attività possa essere configurata come un servizio d'interesse generale, ai



sensi dell'ar.2 comma 1, lett.h) del decreto legislativo n.175/2016, in relazione al concreto contesto socio economico nel quale la farmacia, dallo stesso partecipata, si trova ad operare.

Quanto alle approvate misure di "efficientamento" va rilevato che, con riferimento alla **Sis spa**, la relazione sui risultati conseguiti non interloquisce circa l'effettivo raggiungimento o meno del previsto risparmio di 9.000 euro, attraverso la riduzione dei compensi per la governance (ed analoga situazione si riscontra per la società **Romagna acque spa**) mentre, dalla medesima relazione, emerge che la revisione dei corrispettivi riguardanti alcuni servizi svolti dalla **Geat spa** non è stata conclusa ma è stata solo avviata, e per un valore pari a 500.000 euro, ovvero inferiore di circa il 43 per cento rispetto a quello inizialmente indicato (i.v.a. esclusa).

Alla stregua ed a causa dei fatti e dei dati sino ad oggi comunicati dal comune, e qui ora riepilogati, va altresì rilevato che rispetto alla cifra di euro 2.785.857,65 prevista nel proprio piano di razionalizzazione, il comune ne ha realizzato una (si ripete, allo stato dei dati partecipati), non superiore ai 30.765,53 euro (nel favorevole caso abbia risparmiato il contributo consortile annuo per la **Itinera srl** pari ad euro 14.897, ricevuto il valore della propria partecipazione alla prefata società pari ad euro 4.364,98 nonché effettivamente incassato i 2.503,50 euro offerti per la peculiare vendita del proprio pacchetto quota della **Agenzia Innovazione srl** dalla società **Aspes spa** di Pesaro ed infine effettivamente ridotto di euro 9.000 il compenso annuo della governance della **Sis spa**).

Quanto, infine, alle partecipazioni non societarie (**Istituzione Riccione per la cultura e Associazione Riccione teatro**), non incluse nel piano di razionalizzazione del 2015, si deve osservare come la considerazione, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrisponda all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20, comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016) e di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.). Ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

Tutto ciò considerato, la Sezione

RILEVA

le descritte criticità emerse dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dal Comune di Riccione.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto osservato e rilevato nell'ambito dell'attività di revisione delle partecipazioni da effettuarsi ai sensi del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata al Sindaco del Comune di Riccione, al Presidente del Consiglio Comunale ed all'Organo di revisione dell'Ente medesimo;

che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;

che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza dell'11 aprile 2017.

Il relatore
(Paolo ~~...~~)

Depositata in segreteria in data 11/04/2017

Il direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)

Il presidente
(Carlo Greco)



